

**STATUTO UNAPPA
ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Adozione nuovo testo di Statuto adeguamento Legge 4/2013

17 Maggio 2014
Rimini

SOMMARIO: ART.1 - DENOMINAZIONE; ART. 2 - SEDE E DURATA; ART. 3 - PROFILO PROFESSIONALE; ART. 4 - SCOPI E FINALITÀ; ART. 5 - LA FORMAZIONE; ART. 6 - REQUISITI DI ISCRIZIONE DEI SOCI; ART. 7 - I SOCI; ART. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI; ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE E RECESSO; ARTICOLO 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E INCOMPATIBILITÀ; ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA; ARTICOLO 12- IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE; ARTICOLO 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;ARTICOLO 14- IL PRESIDENTE; ARTICOLO 15 - IL VICE PRESIDENTE; ARTICOLO 16 - SEDI REGIONALI; ARTICOLO 17 CENTRO STUDI; ARTICOLO 18 - DURATA DELLE CARICHE SOCIALI; ARTICOLO 19 - COMPENSI AI DIRIGENTI E RIMBORSI SPESE; ARTICOLO 20 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI; ARTICOLO 21 - SANZIONI DISCIPLINARI; ARTICOLO 22 - REGISTRO PROFESSIONALE NAZIONALE; ARTICOLO 23 - NORME DEONTOLOGICHE; ARTICOLO 24 - TUTELA DEI MARCHI; ARTICOLO 25 - MODIFICHE STATUTARIE; ARTICOLO 26 - BILANCIO E PATRIMONIO; ARTICOLO 27 - SCIOGLIMENTO; ARTICOLO 28- NORME TRANSITORIE E FINALI; ARTICOLO 29 REGOLAMENTO.

ART.1 DENOMINAZIONE

L'Unione Nazionale Professionisti Pratiche Amministrative, in sigla U.NA.P.P.A., è stata costituita con statuto in data 11 aprile 1994, sulla base degli art. 14 e ss. del codice civile. Lo statuto vigente è conforme ai principi della legge n. 4 del 2013. Con delibera del consiglio direttivo nazionale è possibile mutare la denominazione o aggiungere acronimi.

ART. 2 SEDE E DURATA

L'associazione, che ha diffusione nazionale, ha sede legale in Milano. L' associazione ha inoltre sedi operative in alcuni comuni capoluogo di regione e potrà altresì attivare sedi periferiche nel territorio nazionale e/o uffici di rappresentanza esclusivamente con delibera del consiglio direttivo nazionale aventi le medesime finalità associative. L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata ai sensi dell'art. 27 del presente statuto e con le maggioranze di cui all'art. 25.

ART. 3 PROFILO PROFESSIONALE

L'UNAPPA è un'associazione professionale che rappresenta :

- a) i professionisti che svolgono l'attività di esperti e consulenti in materia di adempimenti amministrativi e burocratici, anche telematici;
- b) i professionisti che svolgono l'attività di intermediazione tra le pubbliche amministrazioni e i privati.
- c) i professionisti intermediari definibili con il termine di Procuratori telematici, nell'ambito delle agenzie di pratiche amministrative, che operano ai sensi dell'articolo 115 del R.D. 18 giugno 1931 e del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e s.m.i.
- d) i soggetti qualificati ed autorizzati all'emissione e all'uso della firma digitale e delle altre tecnologie telematiche nei confronti della pubblica amministrazione e dell'utenza.
- e) i soggetti qualificati ed autorizzati all'emissione e all'uso della firma digitale nonché qualificati alla gestione di archivi informatici, del trattamento dati e della *privacy*, del protocollo informatico, nell'ambito della conservazione dei documenti digitali a norma operanti nei confronti di pubblica amministrazione, aziende e persone ai sensi dell'articolo 44 comma 1bis del d. lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 e seguenti.

In via esemplificativa, i professionisti svolgono la loro attività in materia di impresa, commercio, artigianato, turismo, ambiente, attività produttive, sostegno all'internazionalizzazione, pratiche consolari e di immigrazione, gestione e distribuzione di banche dati, nonché tutte le attività di semplificazione amministrativa sono definibili professionisti pra-



tiche amministrative (PPA). L'associazione, rappresentativa a livello nazionale, associa professionisti che svolgono la suindicata attività in forma individuale, societaria, associata, cooperativa o nella forma di dipendente.

ART. 4 - SCOPI E FINALITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro ed è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale.

L'associazione si propone di:

- riunire ed organizzare tutti coloro che esercitano a carattere continuativo e professionale l'attività di cui all'art. 3 del presente statuto;
- perseguire il riconoscimento giuridico della professione;
- tutelare e promuovere la figura professionale nel mercato europeo;
- attestare la professionalità dei propri iscritti secondo le leggi europee, nazionali e regionali vigenti;
- favorire e coordinare tutte le iniziative inerenti la professione nei campi culturale, previdenziale, assistenziale e assicurativo;
- rappresentare gli iscritti nei confronti del potere legislativo, esecutivo e delle istituzioni;
- istituire corsi di formazione per l'avviamento alla professione;
- favorire e coordinare le iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale permanente per l'acquisizione dei relativi crediti formativi;
- favorire l'iscritto nell'acquisizione di strumenti per il miglior esercizio della professione;
- perseguire il rispetto dell'etica professionale e della correttezza deontologica tra gli associati, a tutela dell'utenza anche attraverso accordi con altre associazioni;
- promuovere e sostenere l'attività di perfezionamento della qualità professionale dei propri associati;
- vigilare sull'osservanza, da parte degli associati, della normativa posta in essere dall'associazione, nonché dalla legislazione di settore, in tema di deontologia e di salvaguardia della dignità e del decoro professionale;
- promuovere azioni di tutela della categoria, anche in sede giurisdizionale;
- curare i rapporti con altre organizzazioni simili nazionali o internazionali, con facoltà di aderire ad esse;
- definire ed acquisire forme di finanziamento che consentano di poter realizzare e raggiungere gli obiettivi prefissati.

L'associazione promuove forme di garanzia a tutela degli utenti tramite gli strumenti di trasparenza ritenuti più idonei tra cui l'attivazione, ai sensi e con le modalità dell'art. 27-ter del Codice del consumo, di cui al d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, di uno sportello per gli utenti per l'accesso diretto con modalità informatiche, che sia riferimento e servizio per la preventiva conciliazione di casi di possibile contenzioso con i singoli professionisti nonché per soddisfare qualsiasi richiesta di informazione in merito ai requisiti professionali e deontologici.

Sul sito web sono pubblicati tutti gli elementi informativi che presentano utilità sia per gli associati sia per gli utenti, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità.

Per lo svolgimento delle attività descritte l'associazione U.NA.P.P.A. può costituire società di servizi.

ART. 5 - LA FORMAZIONE

La formazione e l'aggiornamento professionale costituiscono elementi qualificanti ed essenziali dell'attività degli associati. L'associazione si impegna a sviluppare ogni iniziativa tendente alla formazione e alla preparazione professionale, creando commissioni di lavoro e di studio volte a migliorare la preparazione culturale ed il necessario aggiornamento professionale, organizzando corsi di aggiornamento e di formazione, convegni a livello locale e nazionale, nonché attività editoriali e di comunicazione.

L'associazione, inoltre, individua e attua percorsi di qualificazione, specifici corsi ed attività formative culturali e professionalizzanti, al fine del riconoscimento da parte dei soggetti abilitati. La partecipazione ai corsi di aggiornamento e formazione è obbligatoria, dà diritto al credito formativo ed è disciplinata, con differenti modalità, nel regolamento della formazione.

La mancata partecipazione dell'associato, senza gravi e giustificati motivi, a tre consecutivi corsi di formazione e/o aggiornamento in un anno, costituirà titolo per l'eventuale dichiarazione di decadenza dalla qualifica di socio.

ART. 6 - REQUISITI DI ISCRIZIONE DEI SOCI

Possono iscriversi all'associazione le persone fisiche in possesso di almeno un diploma di scuola media superiore e/o di specifici requisiti che attestino il possesso, da parte del richiedente, di adeguate conoscenze, competenze e abilità nell'esercizio di almeno una delle attività indicate all'art. 3 del presente statuto. Le modalità di iscrizione e i requisiti di accesso richiesti sono specificati nel Regolamento associativo.



ART. 7 - I SOCI

L'associazione prevede tre categorie di soci: soci ordinari, soci aggregati, soci sostenitori.

- I **soci ordinari** sono rappresentati dai professionisti che svolgono l'attività di cui all'articolo 3 del presente statuto in forma individuale o in qualità di legale rappresentate di società di capitale, società di persone o associazione e sono muniti di licenza ex art. 115 TULPS;
- I **soci aggregati** sono i soci titolari di quote, i dipendenti e i praticanti che afferiscono a società o associazioni iscritte all'UNAPPA. Non hanno diritto di voto, ma possono partecipare all'assemblea in qualità di uditori.

I soci titolari di quote hanno diritto di voto solo in sostituzione del socio ordinario dell'organizzazione di appartenenza, esclusivamente con delega.

- I **soci sostenitori** sono coloro che, persone giuridiche, aziende o enti, pur non partecipando alla gestione diretta delle attività promosse dall'associazione, intendano sostenere gli scopi dell'associazione. Essi non hanno diritto di voto.

ART. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI

L'iscrizione all'associazione è annuale. I soci che hanno diritto di voto in assemblea sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa deliberata dal consiglio direttivo nazionale;
- al pagamento di eventuali quote straordinarie deliberate dal consiglio direttivo nazionale
- all'osservanza del presente statuto;
- al rispetto del codice di condotta e del codice deontologico;
- all'osservanza delle deliberazioni e dei regolamenti emanati dagli organi sociali;
- all'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE E RECESSO

La qualità di socio si perde per esclusione deliberata dal consiglio direttivo nazionale in caso di:

- inottemperanza alle disposizioni del presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
- comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione;
- accertata mancanza del requisito indicato all'art. 6 del presente statuto,
- morosità nel pagamento della quota associativa;
- mancato aggiornamento professionale.

Nei casi di esclusione come sopra elencati, il consiglio direttivo nazionale può deliberare quale sanzione accessoria, di comunicare ai fornitori di servizi dell'associazione ed alle autorità pubbliche con le quali l'associazione ha rapporti lavorativi, il nominativo dell'associato inciso dal provvedimento disciplinare con la motivazione del provvedimento stesso. In questi casi è espressamente escluso qualunque risarcimento dei danni eventuali derivanti dall'associato inciso dal provvedimento, causati dalle comunicazioni suddette.

E' inoltre, prevista la possibilità di revoca preventiva dei mandati a scopo cautelativo.

In caso di esclusione, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento sanzionatorio.

Il socio potrà esercitare il diritto di recesso previa comunicazione scritta da inviare al consiglio direttivo nazionale entro il 30 ottobre dell'anno precedente. Il recesso avrà effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. In caso di recesso il socio non ha diritto a nessun rimborso o abbuono in relazione ai versamenti effettuati a qualsiasi titolo in favore dell'associazione.

ARTICOLO 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E INCOMPATIBILITÀ

L'UNAPPA consta di strutture organizzative nazionali e, eventualmente, regionali, in particolare:

- assemblea generale dell'Unione;
- presidente dell'associazione;
- vice presidente;
- consiglio direttivo nazionale;
- collegio dei probiviri;
- segreteria regionale;
- segretario regionale.

Non costituisce organismo deliberativo elettivo, ma fa parte degli organismi associativi il centro studi.

Qualora sorgano elementi che possano generare o concretare conflitto di interessi da parte di un membro appartenente all'organo, dovrà astenersi espressamente da ogni deliberazione al riguardo. Tale deliberazione dovrà essere opportunamente verbalizzata e trascritta. Il conflitto di interesse emerso, può essere rimosso dallo stesso organo o nei casi più gravi, dall'assemblea. Sono incompatibili le cariche in associazioni analoghe o rappresentanti la stessa area professionale, se non autorizzate dall'assemblea.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita dai soci ordinari e dai soci aggregati soltanto se muniti di delega, ai sensi dell'art. 7 del presente statuto. È convocata in via ordinaria dal presidente dell'associazione, in sua assenza dal vice presidente, almeno una volta all'anno entro il 30 di Aprile per l'approvazione del rendiconto di gestione, salvo gli impedimenti e deroghe eventualmente concesse dalle attuali norme in materia fiscale, comunque non oltre il 30 Giugno di ogni anno solare, mediante avviso scritto inviato a seconda delle necessità, a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, fax, telegramma, ovvero qualsiasi altro strumento di comunicazione elettronica, a ciascun socio almeno 20 giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo che risulta dalla domanda di iscrizione e/o dichiarata sul sito del portale www.unappa.it, ove autonomamente l'associato dovrà notificare le proprie variazioni nell'area personale e riservata ad esso dedicata. L'area personale ha valenza di identificazione personale per ogni attività, in particolare contiene l'indicazione del o dei titolari ovvero del rappresentante legale; tali soggetti accedono all'area personale attraverso *user name* e *password*. La convocazione dovrà indicare data, luogo ed argomenti trattati nella stessa riunione in ordine del giorno.

L'adunanza è regolarmente costituita in prima convocazione con almeno 2/3 dei suoi membri, mentre in seconda convocazione, fissata a non meno di 24 ore dalla prima, lo è qualunque sia il numero dei presenti. All'assemblea possono partecipare tutti gli associati ordinari in regola con i pagamenti delle quote associative al 28 febbraio dell'anno in corso e senza sospesi economici per servizi prestati dall'associazione in loro favore. Il socio ordinario può delegare a partecipare all'assemblea un altro socio ordinario.

Nessun socio può avere in assemblea più di cinque deleghe. I membri del consiglio direttivo nazionale e i membri del collegio dei probiviri non possono ricevere deleghe. L'assemblea può inoltre essere convocata dal presidente:

- qualora lo richiedano, con motivazione scritta, almeno un terzo dei soci ordinari regolarmente iscritti;
- qualora lo decida il consiglio direttivo;
- ogni qualvolta si renda necessario adottare provvedimenti urgenti.

L'assemblea determina per votazione gli orientamenti dell'associazione UNAPPA; le principali delibere di interesse degli associati saranno pubblicate e rese note agli associati, ai partecipanti e ai terzi, previa richiesta.

L'assemblea delibera con voto palese e maggioranza dei voti rappresentati in assemblea:

- la nomina del presidente;
- la nomina del vice presidente;
- l'elezione dei membri del consiglio direttivo nazionale;
- l'elezione del collegio dei probiviri;
- le strategie e le linee di azione dell'associazione;
- la modifica del presente statuto con le maggioranze di cui all'art. 25 del presente statuto.

L'assemblea può essere tenuta per videoconferenza e/o con strumenti idonei che la tecnologia dovesse mettere a disposizione, fatta salva la possibilità di esprimere un voto certo. È considerata valida la delibera approvata con la raccolta di documento di sintesi della proposta con relativa espressione di voto indicata e firmata digitalmente e con marca temporale.

ARTICOLO 12- IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il consiglio direttivo nazionale, brevemente detto C.D., è formato da un minimo di 3 membri ad un massimo di 13 e, in caso di costituzione di sedi regionali, dai consiglieri regionali solo con funzioni consultive. Il C.D. è nominato secondo le regole dettate dall'art. 11. Possono fare parte del consiglio direttivo i membri che abbiano almeno 3 (tre) anni di iscrizione come socio ordinario. È convocato dal presidente ogni qual volta lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno la metà dei consiglieri in carica;

Le riunioni del C.D. sono valide quando è presente la metà più uno dei membri e le decisioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le sedute e le decisioni devono essere riportate in apposito libro verbali.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un consigliere si provvede alla nomina in cooptazione da parte dei membri restanti con ratifica della stessa alla prima assemblea generale.

In particolare, il consiglio direttivo:

- provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari;



- elabora ed approva, ove sia riscontrata la necessità, un regolamento;
- può convocare l'assemblea generale;
- propone la quota associativa;
- predispose il bilancio preventivo e consuntivo;
- conferisce incarico per l'istituzione di sedi regionali, ed approva i regolamenti relativi, nonché eventuali finanziamenti o fondo sociale nel caso in cui non si deliberassero quote regionali;
- delibera eventuali assunzioni di personale;
- cura il funzionamento di una struttura organizzativa e tecnico scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- cura la tenuta aggiornata dell'elenco degli associati con indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari.
- cura la tenuta del registro professionale nazionale definito dall'articolo 22 del presente statuto, il registro si articola sezioni per le rispettive specializzazioni con o senza licenza articolo 115 T.U.L.P.S.

La nomina del consiglio direttivo avviene previa presentazione di lista di candidati sottoscritta da un numero minimo di Associati Ordinari in proporzione agli iscritti all'associazione al momento della presentazione della lista stessa:

- nr. 30 firme di Associati Ordinari singoli qualora gli iscritti siano fino a 200
- nr. 50 firme di Associati Ordinari singoli qualora gli iscritti superino i 200

Risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze, anche se di liste diverse. I consigli direttivi saranno possibili anche per tele conferenza, video conferenza e tutti i mezzi informatici che consentano la partecipazione simultanea dei membri anche se da sedi remote.

ARTICOLO 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è nominato dall'assemblea e si compone di 3 (tre) membri, anche non soci tra personalità di elevata caratura professionale e morale.

La carica di presidente spetta al membro che ha ricevuto maggiori preferenze o, in caso di parità tra questi, al membro più anziano. Decide in maniera insindacabile entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi all'iscrizione, o rinnovi delle cariche associative. È compito del collegio esaminare e giudicare le questioni riguardanti :

- l'interpretazione e vigilanza sull'osservanza dello statuto e del codice deontologico;
- la disciplina associativa;
- il comportamento professionale degli iscritti.

Rientra nei compiti dei probiviri decidere secondo equità, quali arbitri irrituali, le controversie tra gli iscritti e tra gli iscritti e organi sociali. Il collegio agisce per propria iniziativa o su segnalazione. Il collegio dei probiviri può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo;
- la deplorazione;
- la destituzione della carica sociale o associativa di cui l'iscritto sia investito;
- la sospensione;
- l'espulsione.

ARTICOLO 14 - IL PRESIDENTE

Il presidente, eletto dall'assemblea generale, rappresenta l'U.N.A.P.P.A. nella sua unità e totalità. Allo stesso spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. A lui spettano l'esecuzione delle delibere dell'assemblea generale e del consiglio direttivo. Presiede e convoca l'assemblea nazionale ed il consiglio direttivo nazionale, coordinandone l'azione nazionale e regionale. È responsabile dell'organizzazione interna della sede nazionale. Sospende in via cautelativa l'iscritto nei confronti del quale siano stati adottati provvedimenti detentivi e/o di rinvio a giudizio per fatti dolosi di particolare gravità o che assume gravi comportamenti in contrasto con le linee dell'associazione, del presente statuto, o degli organi nazionali,

nonché in evidente contrasto con il codice etico. Adotta ogni opportuno provvedimento riferendo nel più breve tempo al consiglio direttivo per la necessaria ratifica e, nei casi gravi i più gravi, al collegio dei probiviri.

Per l'attuazione dei propri compiti può avvalersi della collaborazione dei componenti del consiglio direttivo nazionale, dei segretari regionali ovvero può nominare consulenti esterni.

Il presidente è eletto tra i soci che abbiano maturato almeno 5 anni consecutivi di iscrizione come socio ordinario.

ARTICOLO 15 - IL VICE PRESIDENTE

Il vice presidente, eletto tra i consiglieri con le modalità di cui all'art. 12, esercita i poteri delegati dal presidente per specifici compiti o direttamente dal consiglio, in caso di assenza prolungata o di vacanza della figura del presidente. Le attività così poste in essere devono essere ratificate dall'organo che ha delegato il potere.

ARTICOLO 16 - SEDI REGIONALI

Possono essere istituite, laddove il numero degli associati superi le 20 (venti) unità. La sede regionale è responsabile della propria organizzazione, in conformità alle direttive nazionali. All'associazione nazionale, non spetta nessun onere o responsabilità sulle obbligazioni assunte dalla sede regionale. La sede regionale può deliberare quote straordinarie di scopo. Ogni sede periferica in armonia con lo statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l'approvazione del consiglio direttivo nazionale.

Si applicano le regole previste dal presente statuto per l'elezione dell'eventuale consiglio Direttivo Regionale, per l'elezione del Segretario Regionale e per ogni altra decisione inerente problematiche U.N.A.P.P.A.. Gli organi della segreteria regionale sono:

- assemblea regionale
- consiglio direttivo Regionale
- segretario Regionale

Ogni sede potrà eleggere i propri delegati all'assemblea nazionale. La Segreteria Regionale non ha autonomia finanziaria.

ARTICOLO 17 - CENTRO STUDI (COMITATO TECNICO SCIENTIFICO)

Il centro studi, organo di riferimento scientifico dell'associazione, svolge attività consultiva relativamente alla realizzazione di progetti e alla stesura di contributi tecnico-scientifici.

Cura la formazione permanente degli associati in modo diretto o indiretto. Definisce i programmi dei corsi che dovranno essere armonizzati su tutto il territorio nazionale sia per durata che per contenuti. Regola l'assegnazione dei crediti formativi. Il comitato di presidenza, secondo criteri predefiniti, potrà individuare tra i membri del comitato scientifico un presidente onorario. Un rappresentante del centro studi può partecipare alle riunioni del consiglio nazionale.

ARTICOLO 18 – DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno durata quadriennale e la rieleggibilità è limitata ad un massimo di 3 mandati consecutivi. Nel caso di mancata candidatura, l'assemblea può proporre la prosecuzione.

È prevista la decadenza da qualunque carica sociale, in caso di sopravvenuta sentenza penale che abbia acquisito valore di giudicato.

Ogni membro degli organi associativi, entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà fornire idonea documentazione o autocertificazione relativa ai propri carichi pendenti giudiziari.

ARTICOLO 19 - COMPENSI AI DIRIGENTI E RIMBORSI SPESE


Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico affidato e tranne che per incarichi particolari o di rilevante importanza, previa deliberazione a maggioranza assoluta del C.D.

ARTICOLO 20 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Gli associati che si rendono colpevoli della violazione dello statuto, del regolamento, del codice deontologico o del codice di condotta sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare deve essere iniziato entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto a seguito di esposto proposto da qualunque associato.

Gli iscritti all'associazione che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'associazione, sono sottoposti a procedimento disciplinare. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal comitato direttivo nazionale previa audizione dell'incolpato.



Avverso il provvedimento disciplinare, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri, entro trenta giorni dalla comunicazione della sanzione.

ARTICOLO 21 - SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;
- 2) la sospensione per un tempo non inferiore a giorni trenta e non maggiore di anni uno;
- 3) la esclusione dall'associazione.

Le sanzioni devono essere comminate in relazione alla gravità della violazione commessa e all'interesse dell'associazione.

Il provvedimento sanzionatorio deve essere pubblicato sul sito web nazionale, nella sezione riservata agli associati.

ARTICOLO 22 - REGISTRO PROFESSIONALE NAZIONALE

Viene istituito il registro professionale nazionale Unappa degli iscritti, aggiornato annualmente, pubblicato sul sito web dell'associazione ed inviato alle autorità competenti.

ARTICOLO 23 - NORME DEONTOLOGICHE

La condotta degli associati secondo i principi di probità, competenza e lealtà costituisce un preciso dovere.

E' demandata al consiglio direttivo nazionale l'approvazione di norme deontologiche alle quali gli associati si dovranno attenere.

ARTICOLO 24 - TUTELA DEL MARCHIO

I presidenti ai diversi livelli associativi hanno la responsabilità di tutela del marchio e del logo U.N.A.P.P.A., che deve essere conforme la modello distribuito dalla sede nazionale.

ARTICOLO 25 - MODIFICHE STATUTARIE

Le eventuali modifiche statutarie devono essere approvate dall'assemblea straordinaria a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, e la presenza di almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 26 - BILANCIO E PATRIMONIO

L'esercizio finanziario dell'associazione coincide con l'anno solare. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo e comunque entro i termini consentiti dalla legge. Il bilancio preventivo, è facoltativo e ove stilato verrà approvato in una delle occasioni di incontro organizzate dall'associazione o, in alternativa, inviato ad ogni associato in modo telematico entro il 30 novembre dell'anno solare, salvo gravi impedimenti. In tale data sarà proposta la quota associativa annuale. Il patrimonio dell'associazione è formato da:

- quote associative;
- contributi straordinari di scopo;
- contributi derivanti da servizi forniti agli associati direttamente o indirettamente;
- erogazioni disposte da enti o da privati che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al suo patrimonio;
- beni mobili o immobili che pervengano all'associazione, e dal relativo reddito che gli stessi possano produrre;
- ogni altra fonte finanziaria, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo proveniente.

L'associazione non può in nessun caso procedere alla distribuzione di utili, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione medesima, anche in caso di scioglimento, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.



ARTICOLO 27 - SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell' associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. È fatto obbligo per l'associazione di devolvere il patrimonio, esistente al momento dello scioglimento, ad altra associazione con analoga finalità ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 legge n. 662/96, fatti salvi gli obblighi imposti dalla legge.

Articolo 28 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quello non menzionato nel presente statuto, si demanda alla legislazione attuale in materia.

Articolo 29- REGOLAMENTO

Può essere previsto apposito regolamento per definire particolari ambiti di gestione dell'associazione.

Modifiche apportate in data 17 Febbraio 2015 a cura del Presidente in forza di delega data dall'Assemblea Straordinaria.

Presidente
Nicola Testa



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 6

REGISTRATO IN DATA 18 FEB. 2015
AL N. 707 SERIE 3
IMPOSTE ASSOLTE € 200,00
(EURO DUECENTO/00)

Per delega del Direttore Provinciale
Patrizia PAPALUCA
Il Funzionario
Francesco PINOCCHIO

IL PRESENTE DOCUMENTO SI COMPONE DI NR. 8 PAGINE

